



Città di Modica

E.1.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 73 del 25 MAR 2025

Oggetto: Presa d'atto stipula convenzione per riserva a questo Ente di n. 8 posti nella Comunità Alloggio per Minori gestita dalla Cooperativa Sociale l'ARCA Onlus.

L'anno duemilaventicinque il giorno 24⁵ del mese di Marzo alle ore 20,00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Monisteri Caschetto Maria	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Spadaro Concetta	Assessore	X	
Antoci Agatino	Assessore	X	
Drago Antonio	Assessore	X	
Armenia Piero	Assessore	X	
Cannizzaro Samuele	Assessore	X	

Partecipa il ^{Vid} Segretario Generale, Dott. Rosario Casareo Giuseppa Silvana Puglisi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.


Assunta la presidenza, il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL SETTORE I Affari Generali

Oggetto: Presa d'atto stipula convenzione per riserva a questo Ente di n. 8 posti nella Comunità Alloggio per Minori gestita dalle Cooperativa Sociale l'ARCA Onlus.

Il Dirigente proponente



Il Redigente



Visto Il Sindaco/L'Assessore al ramo

**IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
"AFFARI GENERALI"**

Premesso che la L.R. n. 22/86 e la Legge 328/00 prevedono che il Comune intervenga con anticipazione di pagamento per il ricovero dei minori presso strutture socio assistenziali;

Che a Circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008, ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e dispone, tra l'altro, testualmente: "si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento";

Che ai sensi della citata Circolare "in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i ricoveri" e che "l'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti", con l'avvertenza che "l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo a interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 44 del 1991";

Che con il Decreto Presidenziale 29 giugno 1988 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi ed interventi individuati dalla citata legge di riordino;

Che con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. 9 maggio 1986, n.22;

Che il comma 2 dell'articolo unico del Decreto 158/96 cita espressamente: "essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge (l.r. n. 22/86) atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi";

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Che con nota Prot. n. 3875 del 28.11.2007, agli atti al prot. n. 66661 del 12.12.2007, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunica, fra l'altro, che *"nell'affidare i servizi socio assistenziali si deve fare ricorso agli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. 158/96"*;

Vista la Circolare 23 aprile 2010 (Direttiva in materia di programmazione di zona e di gestione da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali) dell'Assessorato della Famiglia;

Considerato che tra questa Amministrazione e gli enti gestori di strutture in possesso dei requisiti di legge (iscritte all'albo regionale) potranno stipularsi le prescritte convenzioni secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158;

Che, all'uopo, la Giunta Municipale con proprio Atto n. 180 del 24.06.2010, ha proceduto ad approvare gli schemi di convenzione tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali e ricoveri minori, anziani e disabili presso Comunità Alloggio e/o Case protette e Case Famiglie previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n.22, per l'affidamento ad istituzioni iscritte regolarmente all'Albo Regionale ex art. 26 della L.r. n.22/86, di cui al Decreto Presidenziale 4 giugno 1996 n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 10 agosto 1996;

Che con il succitato Atto n. 180/10 ha autorizzato il Dirigente pro-tempore dei Servizi Sociali alle sottoscrizioni delle convenzioni con gli Enti iscritti regolarmente all'Albo Regionale ex art. 26 della L.r. n. 22/86 gestori di Comunità Alloggio e/o Case protette e Case Famiglie;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto dello schema di convenzione e di dover procedere alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Modica e l'Ente assistenziale Cooperativa Sociale l'ARCA Onlus – per la durata di anni 5 (cinque) e per la riserva di n. 8 posti presso la Comunità Alloggio denominata "LA CASA DELL'ARCA", di cui n. 6 in regime di convitto e n. 2 in regime di semiconvitto;

Visto l'art.13 dell'allegato G del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158, e le regole in esso contenute, che determina il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza da corrispondere alle comunità alloggio;

Che i suddetti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

Che per i minori ricoverati presso le Comunità Alloggio su disposizione dell'A.G. la retta da corrispondere è quella prevista dal Decreto Dirigente Generale dell'Assessorato della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro n. 276 del 07/02/2025 e che, pertanto, per il 2025 il compenso potrà così determinarsi: Compenso fisso mensile €. 1.842,69 - Retta giornaliera di mantenimento €.31,63;

Che, in relazione a quanto sopra, è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia, regolanti i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;

VISTI:

La L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;

Il Decreto Presidente della Regione n. 158 del 4 giugno 1996;

Il Decreto 15 Aprile 2003 dell'Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali concernente l'accesso agevolato ai servizi sociali;

Richiamato il T.U. EE.LL.;

VISTA la Legge Reg. N. 48/1991;

VISTO l'O.R.E.L.;

Accertata la propria competenza;

PROPONE

1. Di prendere atto per le ragioni di cui in premessa e qui da intendersi espressamente richiamate, anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3 della L.n. 241/1990, e dell'art. 3 della L.R. n°10/1991;
2. Di prendere atto della stipula della convenzione tra il Comune di Modica e la Cooperativa Sociale l'ARCA Onlus, ente gestore della Comunità Alloggio "La Casa dell'Arca", redatta secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158, allegata al presente atto;
3. Di dare atto dello schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento, che sarà stipulata tra il Comune di Modica e la Cooperativa Sociale l'ARCA Onlus per la riserva a questo Ente di n.8 posti nella Comunità Alloggio "La Casa dell'Arca" che gestisce a Modica;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del II Settore per le proprie competenze;
5. Di demandare al Dirigente del I Settore, "Affari Generali", l'adozione di tutti gli atti gestionali derivanti dal presente atto;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, ex art. 12 l.r. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Modica, li **25 MAR. 2025**

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole

Modica, li **25 MAR. 2025**

Il Responsabile del Settore Finanziario



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2016.


Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. **73** del

25 MAR 2025

Il Segretario Comunale



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art.12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa;
3. Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

COMUNE DI MODICA

R.A.P. N° del

Convenzione per regolare i rapporti tra l'ente locale Comune di Modica e la comunità alloggio per minori denominata "La Casa dell'Arca" di Modica – Cooperativa Sociale L'Arca Onlus.

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____, in Modica e nei locali dei Servizi Sociali, tra

l'Amministrazione Comunale di Modica, C.F. e Partita IVA "00175500883"

d'ora in poi designata con il termine "ente locale", per la quale interviene il dott. Rosario Caccamo, Dirigente del I Settore, domiciliato per la carica presso questa Sede Comunale Servizi Sociali, Via Resistenza Partigiana n. 38/40

Ex Palazzo Azasi, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione n. del _____, esecutiva; e l'Ente assistenziale Cooperativa Sociale

L'Arca Onlus con sede in Modica (RG) via San Giuliano n. 38 codice fiscale 01051170882, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di

"ente contraente", rappresentato dal dott. Assenza Orazio nato a Modica il 30.08.1966 e ivi residente in via Santa n. 12 nella qualità di legale rappresentante e gestore della seguente comunità alloggio denominata "La Casa

dell'Arca" con sede in Modica (RG) in Via San Giuliano n. I^ Trav. DX n. 33

A/3 – iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della Legge Regionale n. 22 del 09.05.1986, per la stipula di

convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di minori nella tipologia Comunità Alloggio: La Casa dell'Arca D.D.R.

n. 88 del 20.01.2005 iscrizione albo n. 2028 ricettività posti n. 10.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 8 (otto) di cui 6 (sei) in regime di convitto e n. 2 (due) in regime di semiconvitto, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile e del Servizio Sociale.

Art. 2

La comunità alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita minori che abbiano età compresa: tra gli 8 e i 18 anni.

Nella comunità alloggio possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Il Comune, in ogni caso, non può essere chiamato a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamato a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente con modalità non corrispondenti a quelle determinate nella presente convenzione.

L'Ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto sia del progetto educativo di intervento, predisposto del Servizio Sociale, sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla Magi-

struttura competente, collaborando attivamente e costruttivamente con tutti i servizi coinvolti nella presa in carico dei minori, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

Alla dimissione del minore ospite si può addivenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del servizio sociale professionale o su decreto della Magistratura competente.

Art. 3

La comunità – alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della regione 29 giugno 1988 e ss.mm.ii.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 direttore coordinatore responsabile della struttura,
- n. 1 operatore sociale responsabile,
- n. 4 educatori professionali,
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di servizio civile.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, educatore iscritto all'Albo Regionale con significativa esperienza

lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale.

Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene istaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 6

Nella comunità alloggio dovrà essere istaurata una convivenza il più possibile

serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei;
- a redigere il Progetto Educativo Individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, nonché il piano delle verifiche con cadenza semestrale;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comu-

nità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;

2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite diversificata se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o se di età compresa fra i 14 e i 18 anni, per consentire agli stessi di far fronte alla piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori della somme.

Art. 9

L'Ente contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, che viene allegata alla pre-

sente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a mezzo del proprio servizio sociale.

E, altresì, facoltà dell'ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- un compenso fisso mensile di € 1.857,43 (milleottococinquantesette/43) per ogni minore effettivamente ospitato;

- una retta giornaliera di mantenimento di € 31,88 (trentuno/88) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore di cui al precedente articolo 7/8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi, sulla

base di ogni minore effettivamente ospitato.

L'Ente locale corrisponderà all'Ente contraente esclusivamente le rette per i minori effettivamente ospitati e ammessi al servizio secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione di fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 (sessanta) dall'emissione della fattura.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) dell'Ente contraente.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) secondo l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo e comunque determinati con apposito Decreto emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità educativo- assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale convivenza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della stipula salvo quanto prescritto dal precedente art.15. E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alla medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno

sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza per dimissione del minore disposta dal competente Tribunale dei Minorenni, ove non sia possibile procedere, da parte dell'Amministrazione Comunale, all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio con dicitura "antimafia";
- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.lgs n. 163/2006;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale per sezione e tipologia specifiche in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;
- copie dei curriculum e dei titoli professionali;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i minori ospitati;
- la tabella dietetica indicata dall'ASP;
- copia del certificato di revisione rilasciato dall'assessorato Regionale alla Cooperazione, ovvero attestato di revisione rilasciato dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute a cui la cooperativa ade-

risce, giusta previsione di cui all'art. 5 del D.A. n. 592/1S del 22/03/2007.

Art. 18

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile, nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 20

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136, l'Ente Cooperativa Sociale L'Arca Onlus assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge N° 136/2010 e, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'Art. 3 della Legge N° 136/2010, i componenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto senza preavviso alcuno nei confronti della Cooperativa, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione all'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura di Ragusa).

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, la Cooperativa è obbligata a darne tempestiva notifica al Comune di Modica.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessiona-

rio ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 3 della predetta Legge n. 136/2010, come sostituito dall'Art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dall'Associazione il codice identificativo gara (CIG) attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni alla Prefettura U.T.G. competente ai sensi dell'Art. 84, comma 3, del D.Lgs. N° 159/2011, al fine della insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal presente contratto ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui al comma 3 del richiamato Art. 84.

Art. 21

La validità della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione.

Per eventuali controversie, il loro competente è quello di Ragusa (RG).

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

per l'Ente Locale

Il Dirigente del I Settore

dott. Rosario Caccamo

per l'Ente Contraente

Il Legale Rappresentante

dott. Orazio Assenza

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano



IL SINDACO



Il Segretario Generale



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento di pubblicazione, **ATTESTA** che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal **27 MAR. 2025** al **11 APR. 2025**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

L'addetto della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li **25 MAR 2025**

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.rg.it

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale